



**REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE  
ALL'ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE, RILEVANTI E  
PRIVILEGIATE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. in data 8 agosto 2018,  
con efficacia a partire dal 30 ottobre 2018, come modificato in data 28 gennaio 2020

### **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

- 1.1 Il presente regolamento interno (di seguito il “**Regolamento**”) è adottato dalla società Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la “**Società**”), in conformità a quanto previsto dall’articolo 1.C.1 del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”), come da delibera del Consiglio di Amministrazione dell’8 agosto 2018 (con efficacia dal 30 ottobre 2018) e successivamente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2020. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, potranno procedere ad aggiornamenti, integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento (a) meramente formali, (b) consequenziali e/o attuative rispetto a deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, (c) richieste da successive disposizioni legislative o regolamentari, o (d) sulla base di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità ovvero dall’esperienza applicativa o dalla prassi di mercato.
- 1.2 Il Regolamento contiene le disposizioni relative alla gestione di informazioni riservate, di informazioni rilevanti e alla gestione e alla comunicazione all’esterno di informazioni privilegiate di cui all’articolo 7 del Regolamento (UE) del 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato (“**Market Abuse Regulation**” o “**MAR**”) riguardanti la Società e le società dalla stessa controllate (le “**Società Controllate**” e, congiuntamente con la Società, il “**Gruppo**”). Le informazioni privilegiate sono oggetto, ai sensi di legge, di un obbligo generale di comunicazione al pubblico senza indugio, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
- 1.3 Al rispetto del Regolamento sono tenuti tutti i componenti gli organi sociali, i dipendenti e collaboratori della Società e delle Società Controllate, che si trovino ad avere accesso per qualsiasi ragione ad informazioni riservate, rilevanti e privilegiate (i “**Soggetti Obbligati**”).

### **Articolo 2 – Definizioni**

- 2.1 Ai sensi di legge, costituiscono informazioni privilegiate quelle informazioni aventi un carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, la Società o una o più Società Controllate o uno o più strumenti finanziari, e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (le “**Informazioni Privilegiate**”).

2.2 Una Informazione Privilegiata ha carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

L'articolo 7 del MAR stabilisce che nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo prolungato che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate informazioni di carattere preciso.

2.3 Una informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

2.4 Una tappa intermedia in un processo prolungato si intende un'informazione privilegiata se presenta i caratteri di informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e quivi enunciati. A titolo esemplificativo, le informazioni relative ad un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare:

- (i) lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- (ii) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- (iii) la possibilità di collocare strumenti finanziari;
- (iv) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
- (v) le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari;
- (vi) la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice;
- (vii) l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice.

2.5 Costituiscono informazioni rilevanti le informazioni aziendali che, sebbene si possa ragionevolmente ritenere che abbiano tutte le caratteristiche per divenire Informazioni Privilegiate ai sensi della normativa vigente, ancora non presentano uno o più requisiti che

la normativa applicabile richiede per qualificare un'informazione come privilegiata (le **"Informazioni Rilevanti"**).

- 2.6 Costituiscono informazioni riservate le informazioni aziendali relative, direttamente o indirettamente, alla Società e/o ai suoi strumenti finanziari, che, pur non rivestendo i caratteri delle Informazioni Privilegiate o delle Informazioni Rilevanti, non siano di pubblico dominio e che per il loro oggetto o per altre loro caratteristiche abbiano comunque carattere riservato verso soggetti non tenuti ad obblighi di riservatezza in base alla normativa vigente o per accordi contrattuali (le **"Informazioni Riservate"**).

### **Articolo 3 – Gestione delle Informazioni Riservate, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate**

3.1 Ciascun Soggetto Obbligato è tenuto a:

- a) mantenere la segretezza circa le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate;
- b) trattare le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse;
- c) rispettare le disposizioni e la procedura dettata per la comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni dai successivi articoli 6 e 8 del presente Regolamento.

3.2 A ciascun Soggetto Obbligato è fatto espresso divieto di:

- a) comunicare con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali sia venuto a conoscenza, se non indispensabile nell'ambito del normale esercizio del suo lavoro, della sua professione o delle sue funzioni; in particolare, è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico;
- b) compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono;

- c) annullare o modificare, sulla base delle Informazioni Privilegiate, un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- d) compiere, in nome e/o per conto della Società, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- e) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono, per conto proprio o di terzi;
- f) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate, a cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate per conto proprio o di terzi.

I divieti di cui sopra si applicano, altresì, a tutte le Informazioni Riservate e le Informazioni Rilevanti delle quali i Soggetti Obbligati vengano a conoscenza.

L'articolo 9 del MAR prevede alcune condotte legittime che se poste in essere escludono il configurarsi di un abuso di Informazione Privilegiata.

#### **Articolo 4 – Registri delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate**

- 4.1 Il presente Regolamento è collegato (i) al registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate della Società (il “**Registro Insider**”); (ii) al registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Rilevanti che la Società può istituire su base facoltativa (il “**Registro delle Informazioni Rilevanti**” o il “**Registro RIL**” e, congiuntamente con il Registro Insider, i “**Registri**”); e (iii) alla procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri (la “**Procedura per la Tenuta dei Registri**”).
- 4.2 Le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento dei Registri sono disciplinate nella Procedura per la Tenuta dei Registri, alla quale si rinvia integralmente.

## **Articolo 5 – Misure di confidenzialità delle Informazioni Riservate**

5.1 La Società adotta misure idonee a mantenere la segretezza e la confidenzialità delle Informazioni Riservate.

Al riguardo la Funzione Affari Legali e Societari potrà predisporre circolari interne recanti specifiche indicazioni per la gestione delle Informazioni Riservate ed istruzioni operative per regolare il flusso informativo tra le diverse strutture aziendali.

Le stesse misure sono altresì applicate:

- alle Informazioni Rilevanti;
- alle Informazioni Privilegiate già perfezionate per le quali, tuttavia, sia stato richiesto nelle forme dovute il ritardo nella comunicazione all'esterno, e fino a che tale comunicazione sia avvenuta;
- anche a valle della predetta comunicazione, rispetto a tutto il materiale preparatorio e istruttorio, fatta salva la possibilità di riclassificazione a cura del responsabile primario del contesto informativo al quale il materiale afferisce.

5.2 I dipendenti della Società e delle Società Controllate sono obbligati a

- mantenere la segretezza delle Informazioni Riservate;
- trattare le Informazioni Riservate solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse.

5.3 Coloro che agiscono in nome e per conto della Società e delle Società Controllate sono obbligati a:

- mantenere la segretezza delle Informazioni Riservate acquisite nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- trattare le Informazioni Riservate solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse.

5.3 La distribuzione dell'Informazione Riservata, che deve avvenire esclusivamente nei confronti delle persone che effettivamente necessitano di averne conoscenza, è affidata alla responsabilità del soggetto che la detiene, previa consultazione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato per il tramite della Funzione

Affari Legali e Societari, la quale contestualmente assicura, se del caso, l'aggiornamento dei Registri.

- 5.4 L'attività di riproduzione dell'Informazione Riservata, a qualunque titolo e in qualunque forma effettuata, deve avvenire sotto la supervisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato.
- 5.5 Le Informazioni Riservate, quando elaborate/trattate/trasmesse/archivate in formato elettronico, devono essere protette con chiavi d'accesso o sistemi di criptazione e/o codificazione idonei, anche nell'archiviazione.

#### **Articolo 6 - Comunicazione all'esterno di dati, documenti ed informazioni**

- 6.1 Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, da parte dei Soggetti Obbligati, finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni di carattere aziendale, dovrà essere approvato dall'Amministratore Delegato ed avvenire esclusivamente per il tramite della Funzione Affari Legali e Societari, che potrà avvalersi a tal fine delle funzioni interne della Società di volta in volta interessate.
- 6.2 Nel caso in cui la Società organizzi o partecipi ad incontri con analisti finanziari od operatori del mercato, gli incaricati di predisporre l'eventuale materiale destinato alla presentazione/distribuzione comunicano alla Funzione Affari Legali e Societari e alle funzioni aziendali eventualmente interessate luogo, tempo, modalità e oggetto dell'incontro, fornendo bozza dell'eventuale suddetto materiale destinato alla presentazione/distribuzione al fine di effettuare valutazioni ed eventuali adempimenti verso l'Autorità di Vigilanza ed il mercato.
- 6.3 Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri la Società non potrà comunicare ai partecipanti Informazioni Privilegiate, a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico con le modalità previste dal successivo articolo 8, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.
- 6.3 In ogni caso, ove i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente convalidati dalle competenti strutture interne e, ove richiesto dalla normativa, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari istituito ai sensi dell'art. 154-*bis* del D.lgs. 58/1998.

## **Articolo 7 - Valutazione della natura rilevante o privilegiata dell'informazione**

- 7.1 La valutazione della natura rilevante di un'informazione è effettuata a cura della Funzione Affari Legali e Societari, che, a tal fine:
- a) predispone un elenco, avente natura meramente esemplificativa e non esaustiva, delle possibili tipologie di Informazioni Rilevanti della Società, tenendo conto dei vari soggetti, inclusi gli organi societari e il personale, che hanno accesso alle stesse. Tale elenco potrà contenere le tipologie di Informazioni Rilevanti indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato A al presente Regolamento;
  - b) opera, ove necessario od opportuno, con la Direzione Area CFO, la Funzione Investor Relation e in coordinamento con le funzioni interne della Società di volta in volta interessate in relazione al contenuto di ciascuna informazione.
- 7.2 Una volta che una specifica informazione sia stata identificata quale Informazione Rilevante, la Funzione Affari Legali e Societari, con l'ausilio delle predette strutture aziendali competenti:
- a) aggiorna il Registro delle Informazioni Rilevanti secondo quanto previsto dal precedente articolo 4 e dalla Procedura per la Tenuta dei Registri;
  - b) si adopera affinché sia costantemente monitorato lo stadio di evoluzione dell'informazione e, ove ne sussistano le condizioni, avvia le valutazioni in ordine alle decisioni da assumere nel caso in cui la predetta informazione assuma natura privilegiata.
- 7.3 La valutazione sulla natura privilegiata di un'informazione è effettuata a cura della Funzione Affari Legali e Societari, che procede d'intesa con le strutture aziendali interessate. Tale valutazione è sottoposta all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato della Società, i quali, ai sensi dei successivi articoli 8 e 9, approvano la natura privilegiata dell'informazione e decidono in ordine alla relativa pubblicazione o all'attivazione della procedura di ritardo. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato della Società ne ravvisino l'opportunità o la necessità, possono decidere di rimettere tali valutazioni al Consiglio di Amministrazione.

La Funzione Affari Legali e Societari provvede, in ogni caso, all'aggiornamento del Registro Insider ai sensi del precedente articolo 4 e della Procedura per la Tenuta dei Registri.



### **Articolo 8 – Comunicazione all'esterno di Informazioni Privilegiate**

- 8.1 L'Informazione Privilegiata è comunicata, quanto prima possibile, secondo le modalità stabilite dalla legge, a cura della Funzione Affari Legali e Societari, secondo quanto di seguito indicato.
- 8.2 La Società, tramite la Funzione Affari Legali e Societari, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente, nel rispetto del MAR e della normativa primaria e secondaria pro tempore vigente. La Società pubblica e conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno cinque anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.
- 8.3 La bozza di comunicato predisposta ai sensi delle disposizioni che precedono è sottoposta all'approvazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato, oltre che, in alcuni casi, dell'organo sociale o del soggetto responsabile competente per le materie che sono oggetto dell'informazione stessa.
- 8.4 La Funzione Affari Legali e Societari riceve l'autorizzazione per la pubblicazione del comunicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato secondo quanto previsto al precedente punto 8.3. La Funzione Affari Legali e Societari diffonde dunque il comunicato, secondo la normativa applicabile e provvede ai necessari adempimenti.
- 8.5 A conclusione delle procedure sopra specificate, il comunicato stampa è pubblicato, a cura della Funzione Investor Relations, sul sito internet della Società, con specifica indicazione del giorno e dell'ora dell'inserimento.
- 8.6 Il comunicato di cui al precedente punto 8.5 dovrà contenere gli elementi idonei a consentire la valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti e gli elementi necessari a garantire la compiuta e corretta rappresentazione delle connotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'evento o del complesso di circostanze alle quali si riferisce l'Informazione Privilegiata stessa.
- 8.7 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Società Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Società Controllate comunicano tempestivamente alla Funzione Affari Legali e Societari e alla Funzione Investor Relations, ogni informazione relativa a fatti che si verifichino nella loro sfera di attività che possa

costituire Informazione Privilegiata per la Società. Le Società Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia Informazioni Privilegiate.

- 8.8 Nel caso in cui l'oggetto dell'informativa riguardi attività svolte congiuntamente con soggetti esterni al Gruppo, dovrà essere specificata per ciascuna grandezza rilevante indicata nell'informativa la quota di spettanza della Società.
- 8.9 La Società è inoltre tenuta a comunicare al pubblico ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note. In presenza di Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse il comunicato sarà strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso di circostanze o degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante adeguati aggiornamenti e collegamenti con le Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse.
- 8.10 Nel caso in cui i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente convalidati dalle competenti strutture interne. Prima della diffusione del comunicato di cui al precedente punto 8.5 nessuna dichiarazione potrà essere rilasciata da parte di esponenti aziendali della Società e/o del Gruppo riguardo alle Informazioni Privilegiate.

#### **Articolo 9 - Ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate**

- 9.1 Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del MAR, la Società può legittimamente ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
  - b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
  - c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
- 9.2 Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria

responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

- 9.3 La valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste per avvalersi della procedura di ritardo, nonché circa la necessità ovvero l'opportunità di avvalersi di tale procedura è effettuata a cura della Funzione Affari Legali e Societari, d'intesa con le strutture aziendali di volta in volta competenti in relazione al contenuto dell'informazione. Tale valutazione è sottoposta all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato della Società, i quali decidono in ordine alla sussistenza delle condizioni richieste e all'attivazione della procedura di cui al presente articolo. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato della Società ne ravvisino l'opportunità o la necessità, possono decidere di rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione.
- 9.4 Nel decidere in ordine all'attivazione del ritardo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato della Società ovvero, se del caso, il Consiglio di Amministrazione – su proposta o comunque sentito il parere della Funzione Affari Legali e Societari, che procede d'intesa con le strutture aziendali interessate– stabilisce altresì l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine.
- 9.5 Una volta che sia stata assunta, ai sensi dei precedenti paragrafi, la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, la Funzione Affari Legali e Societari e le strutture aziendali interessate:
- a) si adoperano affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta informazione e si provveda alle necessarie e tempestive iscrizioni all'interno del Registro Insider in base a quanto previsto dalla relativa procedura;
  - b) monitorano costantemente la permanenza delle condizioni di cui al precedente paragrafo 9.1, che consentono di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata;
  - c) curano la conservazione su supporto durevole delle informazioni richieste dalla normativa applicabile e in particolare dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 riportate nell'Allegato B;
  - d) curano la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione stessa nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.

- 9.6 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente a quanto previsto nel presente articolo e non possa più essere garantita la riservatezza delle Informazioni Privilegiate, la Società comunica quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate con le modalità di cui al precedente articolo 8. La valutazione in ordine alla comunicazione di Informazioni Privilegiate ai sensi del presente paragrafo è svolta dalla Funzione Affari Legali e Societari, che la sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato della Società ne ravvisino l'opportunità o la necessità, possono decidere di rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione.
- 9.7 Quando ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società, per il tramite della Funzione Affari Legali e Societari, notifica il ritardo alla Consob e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con le quali sono state soddisfatte le condizioni sopra indicate, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni delle Autorità di Vigilanza. La notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato.
- 9.8 La Consob ha il potere di richiedere alla Società, avuta comunque notizia di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e valutando le circostanze dalla stessa rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione (nonché di provvedere essa stessa a spese della Società in caso di inottemperanza).
- 9.9 Quando la Società, o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, comunica le Informazioni Privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione contemporaneamente, in caso di comunicazione intenzionale, e tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale. Si precisa che il suddetto obbligo non si applica se la persona che riceve l'Informazione Privilegiata è tenuta ad un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che detto obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

#### **Articolo 10 – Rumours**

- 10.1 Nel caso in cui un *rumour* si riferisca in modo esplicito ad una Informazione Privilegiata oggetto di ritardo ai sensi del precedente articolo 9, la Funzione Affari Legali e Societari, con

l'ausilio della Funzione Investor Relations, dovrà valutare se tale *rumour* sia sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non sia più garantita.

- 10.2 La valutazione di cui al precedente paragrafo 10.1 dovrà essere sottoposta all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato, che decideranno in merito alla necessità ovvero all'opportunità di diffondere uno specifico comunicato con le modalità di cui al precedente articolo 8, volto a garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato della Società ne ravvisino l'opportunità o la necessità, possono decidere di rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione.
- 10.3 Rispetto all'obbligo di rendere pubblica l'Informazione Privilegiata ai sensi del presente articolo, non assume rilievo la circostanza che la rilevazione del *rumour* sia derivata da un problema organizzativo della Società.

#### **Articolo 11 - Misure a carico dei responsabili di eventuali infrazioni**

- 11.1 In caso di violazione delle disposizioni previste nel Regolamento, la Società procederà nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile.
- 11.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dal Regolamento, la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della normativa vigente, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
- 9.3 L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società.

## ALLEGATO A

### Possibili tipologie di Informazioni Rilevanti

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano, di seguito, alcuni eventi considerati tipicamente – in quanto più frequentemente – potenzialmente idonei a generare Informazioni Privilegiate<sup>1</sup>.

#### **(1) Informazioni Istituzionali**

- (a) Nomine, cessazioni e dimissioni di componenti degli organi di amministrazione o di controllo della Società.
- (b) Piani di incentivazione del *management*.
- (c) Rinuncia all'incarico da parte della società di revisione.
- (d) Modifiche negli assetti di controllo o in eventuali patti parasociali ex articolo 122 del TUF.
- (e) Modifiche dello Statuto.
- (f) Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex articolo 2447-bis e seguenti del codice civile.

#### **(2) Informazioni relative alle *key people***

- (a) Cambiamenti nel personale con responsabilità strategiche.

#### **(3) Informazioni relative al business**

- (a) Ingresso in, o ritiro da, settori di business.
- (b) Fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni significative di partecipazioni, altre attività o rami di azienda.
- (c) Conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti.
- (d) Conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze.
- (e) Operazioni con parti correlate considerate rilevanti, in conformità alla normativa in materia.

#### **(4) Informazioni relative a dati contabili e gestionali**

---

<sup>1</sup> L'European Securities and Markets Authority (ESMA) è chiamata a pubblicare orientamenti contenenti un elenco non esaustivo di informazioni che ragionevolmente possano ritenersi di natura price sensitive.

- (a) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative all'approvazione del progetto di bilancio, del bilancio consolidato, dei rapporti finanziari intermedi, della proposta di distribuzione del dividendo, o modifiche attinenti alla data o all'ammontare del dividendo.
- (b) Eventuale rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo, o di un'impossibilità di esprimere un giudizio sui rendiconti contabili periodici.
- (c) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative a dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione ed eventuali scostamenti rilevanti rispetto a dati ed obiettivi già diffusi (*profit warning e earning surprise*).
- (d) Modifiche rilevanti nel valore degli *asset* superiori.

**(5) Informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari**

- (a) Aumenti di capitale, anche mediante conferimenti di beni in natura.
- (b) Emissione di *warrant*, obbligazioni e altri titoli di debito.
- (c) Operazioni su azioni proprie o su altri strumenti finanziari quotati e operazioni di *accelerated book-building*.
- (d) Provvedimenti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile in materia di riduzione del capitale per perdite.
- (e) Ristrutturazioni e riorganizzazioni con effetto su stato patrimoniale, conto economico o situazione finanziaria.
- (f) Investimenti della liquidità ed operazioni su derivati di natura non ordinaria.

**(6) Informazioni relative a vicende legali, giudiziali e stragiudiziali – Area Affari Legali**

- (a) Presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali.
- (b) Verificarsi di cause di scioglimento e messa in liquidazione.
- (c) Richiesta di ammissione a procedure concorsuali.
- (d) Revoca di affidamenti bancari.
- (e) Rilevanti controversie legali, vicende stragiudiziali e richieste di risarcimento danni.
- (f) Insolvenza di debitori e fornitori rilevanti.

## **ALLEGATO B**


### **Informazioni da conservare a cura della Società in caso di attivazione della procedura del ritardo ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055**

Nel caso in cui la Società si sia avvalsa della procedura di ritardo di cui all'articolo 9 del Regolamento, la Funzione Affari Legali e Societari e le strutture aziendali interessate curano la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- a) data e ora:
  - (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata;
  - (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
  - (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- b) identità delle persone:
  - (i) che hanno assunto la decisione di ritardare la divulgazione e che hanno stabilito l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
  - (ii) responsabili del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono di ritardare la comunicazione;
  - (iii) responsabili dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo;
  - (iv) responsabili della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste per il ritardo ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
  - (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre a quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;



- (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate nel caso in cui non sia più garantita la riservatezza delle stesse.



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.  
Piazzale delle Belle Arti, 6 - 00196 Roma  
Tel. 06 684891 Fax 06 68489201  
P.IVA 03831150366 C.F. 06103021009  
Capitale Sociale Euro 28.700.000 i.v.  
REA: Roma n. 947074